

COMUNE DI COURMAYEUR
Vallée d'Aoste

Viale Monte Bianco, 40
11013 COURMAYEUR

C.F. e P.I. 00103330072



COMMUNE DE COURMAYEUR
Vallée d'Aoste
Municipio tel 0165/831311
Fax 0165/831312

internet: www.comune.courmayeur.ao.it
e-mail: info@comune.courmayeur.ao.it

ORDINANZA N.4592 del 01/12/2021

OGGETTO: COVID 19 - MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE - OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE AEREE (CD. MASCHERINE) IN VIA ROMA NEL PERIODO COMPRESO DAL GIORNO 4 DICEMBRE 2021 AL 9 GENNAIO 2022.

IL SINDACO

RICHIAMATO:

- la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e successive modifiche;
- il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54/2017;
- la L.R. 18 gennaio 2001, n. 5 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE;
- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE;
- il PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE approvato con atto verbale del commissario n° 7/2020 (assunti i poteri del Consiglio Comunale) nel quale è contenuta la procedura relativa al rischio idrogeologico;

PREMESSO che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da Sars-Cov2 (Covid-19) un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

DATO ATTO che con D.L. n. 105 del 23/7/2021 e relativa Legge di conversione n. 126 del 16/9/2021 è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria nazionale fino al 31 dicembre 2021 e gli organi governativi e parlamentari dello Stato sono in procinto di valutarne un'eventuale ulteriore proroga;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure indicate tra quelle idonee ad impedire la diffusione del contagio, oltre al possesso della "certificazione verde Covid-19", soprattutto per quanto riguarda la partecipazione a fiere, eventi particolari e sagre, anche all'aperto, certificazione che è stata rimodulata con l'ultimo Decreto Legge il cui iter di emanazione e di pubblicazione è in itinere;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera le misure di cui all'ordinanza dello stesso Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca" ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare detto distanziamento interpersonale;

CONSIDERATO che:

- il periodo 4 dicembre - 9 gennaio è caratterizzato da una forte affluenza turistica;
- durante il suddetto periodo, in via Roma (via centrale e pedonale di Courmayeur) e zone immediatamente limitrofe ed attigue, si svolgeranno manifestazioni di varia natura;

VALUTATO che, a fronte di un accertato, indipendente e contingente progressivo incremento dei casi di contagio da Covid-19, quanto sopra descritto potrebbe coincidere con un conseguente significativo incremento dei flussi pedonali nelle zone sopra indicate, con possibili formazioni occasionali e non prevedibili di assembramenti e per ciò risulta opportuno dover disporre l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree nelle aree sopra individuate;

VISTA la Legge n. 833/1978 e s.m.i.;

VISTA tutta la decretazione governativa e legislativa emergenziale vigente a tutt'oggi;

VISTE le ordinanze del Ministero della Salute del 22 giugno e del 28 ottobre 2021;

VISTO, in particolare, il D.L. n. 19/2020 e la relativa Legge di conversione n. 35/2020;

VISTI, nella fattispecie, i contenuti dei dispositivi delle ordinanze succedutesi temporalmente sulla tematica da parte del Presidente della Regione Valle d'Aosta;

VISTO il novellato art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO, segnatamente, l'art. 28 della Legge Regionale n. 54/1998 della Regione Valle d'Aosta che prevede espressamente che il Sindaco "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale"....., *omissis*, ... "in qualità di rappresentante della comunità locale adotta con atto motivato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica dei cittadini".....*omissis* ”;

ORDINA

L'obbligo di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 per tutti coloro che a piedi transitano in via Roma e zone immediatamente adiacenti o limitrofe;

L'obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore di sei anni e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

Fatta salva l'applicazione di eventuali norme di natura penale, le violazioni al presente atto ordinativo saranno punibili con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal vigente ordinamento.

Il presente atto dovrà essere trasmesso ai sensi della normativa vigente al Presidente della Regione Valle d'Aosta, nell'attribuzione delle sue funzioni Prefettizie.

E' fatto obbligo a tutte le Forze di Polizia e di Polizia Locale di rispettare e far rispettare il presente provvedimento.

Avverso al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

CM

IL SINDACO
F.to Roberto ROTA